



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario (relatore)
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

Adunanza del 24 marzo 2025

Verifiche in ordine all'attuazione della previsione di cui all'art. 11, c.3 del D.Lgs. n. 175/2016 concernenti la Società Soelia S.p.a. partecipata dal Comune di Argenta

VISTO l'art. 100, c. 2, Cost;

VISTO il T.U. delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la del. n. 14 del 16 giugno 2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive mod. ed int.;

VISTO il D. Lgs. n. 175/2016, pubblicato nella G.U. n. 210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'art. 11, c. 3 e c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016;

VISTA la propria del. n. 201/2023/INPR del 18 dicembre 2023, adottata nell'adunanza del 14 dicembre 2023, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2024;

TENUTO CONTO che, nel contesto delle progettualità di supporto alle attività affidate alla competenza della Sezione previste per il 2024, è stato approvato un

apposito progetto afferente alla creazione di un *data base* prodromico alla verifica del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 175 del 2016 relativo, al momento, ai dati ed ai documenti concernenti il 2022 ed il 2023;

CONSIDERATO che nell'ambito dei controlli programmati da questa Sezione per l'anno 2024 di cui alla deliberazione sopra riportata vi sono anche quelli relativi ai provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottate dalle Amministrazioni pubbliche aventi sede nella Regione, controlli che, tra gli altri, prevedono l'accertamento delle modalità applicative del citato art. 11 T.U.S.P. concernenti la nomina e la operatività dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico e il rispetto dell'equilibrio di genere;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0000078 del 18 ottobre 2024 con la quale la funzionaria coordinatrice del gruppo di lavoro del progetto sopraindicato ha comunicato al Presidente di questa Sezione gli esiti (parziali) del progetto di cui sopra;

VISTO il decreto presidenziale prot. n. 52/2024 del 21 ottobre 2024 con il quale è stato disposto di affidare le risultanze del progetto in parola all'esame del Magistrato incaricato - per materia - della cognizione dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex del. n. 201/2023/INPR del 18 dicembre 2023 di questa Sezione di controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, dott. Antonino Carlo

RITENUTO IN FATTO

1. Con nota acquisita al prot. n. 8100 del 14 novembre 2022 di questa Sezione, la Soelia S.p.a. ha trasmesso, ai sensi dell'art. 11, c. 3 del T.U.S.P., il verbale dell'assemblea ordinaria dei soci del 6 ottobre 2022, con il quale ha deliberato:

- di nominare un Consiglio di amministrazione con decorrenza dalla data della deliberazione (6 ottobre 2022) fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024;
- di determinare per l'organo amministrativo i seguenti compensi annui lordi:
 - 20.373,00 euro al Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - 16. 000,00 euro a ciascun Consigliere;
- di confermare il diritto dei consiglieri ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio opportunamente documentate, come statutariamente previsto (art.15, comma 9).

Il verbale di assemblea dà atto che i componenti designati hanno rilasciato la dichiarazione in merito all'insussistenza di cause di inconferibilità e di

incompatibilità ai sensi del 17.1-gs. n. 39/2013, che è stato garantito il rispetto dell'equilibrio di genere di cui all'articolo 11, comma 4, del D.L.gs. n. 175/2016 e che il Consiglio di amministrazione così nominato rimarrà in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024. Il verbale di assemblea inoltre specifica che, in ottemperanza alla normativa vigente il compenso complessivo dell'organo amministrativo non può superare l'importo di 52.373 euro.

2. Soelia S.p.a. è una società multiutility a capitale interamente pubblico, partecipata al 100% dal Comune di Argenta, costituita in Italia e iscritta presso il Registro delle imprese di Ferrara.

La Società ha sede legale in Argenta (FE) e detiene partecipazioni di controllo in Soenergy S.r.l. (85%) e Secif S.r.l. (60,45%).

Ha natura di società patrimoniale la cui attività operativa è incentrata nella gestione del patrimonio conferito dal Comune di Argenta e di quello "costruito" negli anni dalla medesima Società ed è affidataria in *"house providing"* di diversi servizi da parte dell'ente locale socio secondo un modello di gestione del servizio pubblico basato sull'erogazione da parte dell'ente locale di beni e servizi alla comunità amministrata attraverso forme societarie a capitale interamente pubblico.

I servizi pubblici affidati direttamente dal Comune di Argenta ed erogati da Soelia S.p.a. sul territorio comunale riguardano un bacino di utenza di oltre 21 mila abitanti e sono:

- a. Gestione rifiuti urbani e assimilati
- b. Distribuzione gas naturale
- c. Manutenzione rete stradale
- d. Manutenzione rete pubblica illuminazione
- e. Manutenzione immobili
- f. Manutenzione cimiteri
- g. Manutenzione verde pubblico
- h. Sistema ecomuseale;

La Società gestisce inoltre tre farmacie dislocate sul territorio comunale e, quale produzione ulteriore, consentita all'articolo 16, c. 3 e c. 3-bis del D. Lgs. n. 175/2016, svolge l'attività di meccatronica e revisione veicoli;

La Società ha intrapreso un percorso di risanamento aziendale sulla base di un apposito piano approvato il 28 febbraio 2022 ai sensi dell'articolo 14 del T.U.S.P. ed in relazione al quale viene specificato che " (...) *i risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale*

relativo alla Società sia ancora attuale; tuttavia, le azioni intraprese nell'ambito del Piano di risanamento hanno determinato e —continueranno a determinare — un netto miglioramento della situazione debitoria e della quasi totalità degli indicatori (...)."

3. Come già evidenziato, la suddetta Società è partecipata (integralmente) dal Comune di Argenta.

4. L'art. 15 dello Statuto della Soelia S.p.a., aggiornato al 15 novembre 2023, prevede che *"La Società può essere amministrata da un Organo amministrativo monocratico (Amministratore unico) o collegiale (Consiglio di amministrazione), quest'ultimo composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, nominato dall'assemblea dei soci. La delibera dell'Assemblea dei soci che decide di affidare l'amministrazione della società ad un Consiglio di amministrazione, ovvero di adottare uno dei sistemi alternativi di gestione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis, capo V, titolo V, libro V, del Codice Civile, deve dare conto delle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa alla base di tale scelta tenendo altresì conto dell'esigenza di contenimento dei costi.*

Oltre che nelle situazioni previste dall'articolo 2390 del Codice Civile, gli Amministratori non devono trovarsi nelle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs n.39 del 08/04/2013 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni [.....]" e che "In sede di nomina dell'Organo amministrativo e fino al termine dell'incarico dovranno essere rispettate le disposizioni di legge in materia di incompatibilità e di quote di genere; la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n.120 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni". Inoltre, all'art. 15.7, viene specificato che:" (..) L'Organo amministrativo rimane in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, è rieleggibile e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. La durata del mandato è stabilita dall'assemblea dei soci."

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'art. 11, c. 2 del T.U.S.P. stabilisce che *"L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico"* e il successivo c. 3 che *"l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla*

sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15".

2. Il successivo c. 4 della medesima disposizione stabilisce che *"nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120."*

3. In merito all'ambito soggettivo di applicazione delle norme del T.U.S.P., il Collegio rammenta che le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con del. n. 11/SSRRCO/QMIG/19, nel ritenere che *"sia sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle "società a controllo pubblico", rilevante quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del D. Lgs. n. 175/2016, che una o più amministrazioni dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del Codice civile"*, con specifico riferimento all'applicabilità delle norme predette alle società *"in house"*, hanno altresì affermato che la nozione di società a controllo pubblico *"contenuta nell'art. 2, c. 1, lett. b) ed m), del D. Lgs. n. 175 del 2016, definisce, come già esposto, l'ambito soggettivo di applicazione di uno specifico aggregato di norme del testo unico, rivolto sia alle società (art. 6,11,14,15 e 25) che, mediamente, in ragione della definizione di "partecipazione indiretta" (collegata dall'art. 2, c.1, lett. g, a quella di "controllo pubblico"), anche alle pubbliche amministrazioni socie (cfr. art. 4,5,20 e 24). Si tratta, come messo in evidenza anche dalla Sezione delle Autonomie (cfr., per esempio, la deliberazione n. 23/2018/FRG, paragrafo 1.5) di un complesso di norme autonomo e distinto rispetto a quello che fa riferimento alle mere "società partecipate" (destinatari delle norme del TUSP solo in ragione degli obblighi imposti alle pubbliche amministrazioni socie, cfr., per tutti, gli art. 4,5, 20 e 24) e a quelle "in house" che, oltre ad essere incise dalle norme che hanno come destinatarie le "società a controllo pubblico", sono direttamente soggette, per esempio, agli artt. 12 e 16, c.7."*

La sostanziale sovrapposizione (ovviamente per alcuni specifici aspetti disciplinari) tra società a controllo pubblico e società *"in house"* trova esplicite conferme interpretative non solo *"lavori preparatori"* riferiti al Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (v. Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Dossier XVII Legislatura, settembre 2017) ma soprattutto nell'orientamento della giurisprudenza oramai indirizzata a considerare *" . . . la Pubblica Amministrazione quale ente che esercita il controllo . . . intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art. 2359, 1° comma, n. 1), 2) e 3) , faccia capo*

ad una singola Amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente” (Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 3880 del 2023).

In linea con questo assetto interpretativo, questa Sezione regionale di controllo ha maturato e consolidato nel tempo l’indirizzo ermeneutico in base al quale considera l’art. 11 del T.U.S.P. (in presenza delle ricorrenze fattuali come sopra descritte) certamente applicabile anche alle società “in house” (cfr. del. n. 602018/VSGO, del. n. 131/2021/VSGO, del. n. 19/2023/VSGO, del. n. 4/2024/VSGO).

4. La Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con atto di orientamento del 10 giugno 2019, emesso in seguito all’esame delle delibere assembleari di nomina dell’organo collegiale trasmesse alla predetta Struttura ai sensi dell’art. 11, c. 3 del T.U.S.P., premettendo che, in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 11, c. 6 del T.U.S.P, trova applicazione, ai sensi del c. 7 del medesimo art. 11, l’art. 4, c. 4, secondo periodo, del D.L. n. 95/2012 il quale prescrive che *“il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013”*, ha affermato che:

- dall’analisi delle suddette delibere, è emersa spesso l’impossibilità di stabilire *ex ante* la congruità dei compensi rispetto alle disposizioni sopra esposte, principalmente, per due ordini di motivazioni:
 - la mancata indicazione, nell’apposita sezione della Nota integrativa ai bilanci dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2013 della quota parte degli oneri previdenziali ed assistenziali riconducibili espressamente all’organo amministrativo;
 - la previsione di compensi costituiti da una quota fissa e da una parte variabile rappresentata generalmente da gettoni di presenza ovvero da emolumenti accessori commisurati ai risultati di esercizio che saranno conseguiti dalle società;
- fermo restando che il compenso massimo non può, in ogni caso, superare il limite di “euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico” (art. 11, c. 6, del T.U.S.P.), ai fini della definizione dei compensi dell’organo amministrativo ai sensi del menzionato articolo 11, c. 7, del T.U.S.P., rilevano, in via generale, le seguenti componenti:
 - i compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e

- degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
- gli eventuali emolumenti variabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i gettoni di presenza ovvero gli emolumenti legati alla performance aziendale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
 - gli eventuali rimborsi spese, determinati in misura forfettaria, che assumono - anche in ragione della continuità dell'erogazione - carattere retributivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
 - non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione della soglia massima individuata, i rimborsi spese specificamente documentati, nonché quelli determinati in misura forfettaria ma aventi carattere meramente restitutorio, in relazione all'espletamento di specifici incarichi.

La predetta Struttura di monitoraggio ha infine invitato le società a controllo pubblico a dettagliare, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del citato art. 11, c. 3, del T.U.S.P., le singole voci di costo che contribuiscono alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo.

Al riguardo, il Collegio rammenta che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte, "il limite di spesa sostenuto per i compensi degli amministratori nell'anno 2013 non può essere superato, ovvero aumentato, in considerazione di nuovi o maggiori incarichi posti in capo agli amministratori della società e della complessità delle funzioni svolte, in quanto tale limite è preordinato a garantire il coordinamento della finanza pubblica"¹.

In più, come evidenziato, in particolare, dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia il limite previsto dall' art. 4, c. 4 e c. 5 del D.L. n. 95/2012 "*(si applica) ... indifferentemente al trattamento economico complessivo del compenso fisso e della eventuale indennità da corrispondere sulla base degli utili realizzati*" (del. n. 88/2015/PAR). Tale principio, già riportato nella del. n. 131/2021/VSGO di questa Sezione regionale di controllo, è stato più di recente confermato anche dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria (cfr. del. n. 29/2020/PAR), dalla Sezione regionale di controllo per la Sardegna (cfr. del. n. 124/2022/PAR) nonché da questa Sezione regionale di controllo con del. n. 78/2023/PAR e ribadito, ancora più di recente, con del. n. 4/2024/VSGO con cui questa medesima Sezione regionale di controllo ha confermato che, "*a fronte di precisi indici normativi che si riferiscono al "costo complessivamente sostenuto nel 2013" (art. 4, c. 4, del D.L. n. 95/2012) e al "trattamento economico*

¹ Cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, del. n. 10/2018, Sezione regionale di controllo per la Liguria, del. n. 90/2016, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, del. n. 88/2015.

annuo onnicomprensivo” (art. 11, c.6, terzo periodo del T.U.S.P.) e alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, il limite della percentuale dell’80% sia riferibile tanto agli emolumenti fissi che a quelli variabili”.

5. L’odierno pronunciamento si inserisce come segmento autonomo di valutazione del Collegio, quale elemento di analisi reso nel complesso delle attività volte alla ricognizione (ed eventuale razionalizzazione) delle partecipazioni societarie alle quali sono tenute le Amministrazioni pubbliche (art. 20 del T.U.S.P.).

Ciò posto, passando all’esame del verbale dell’assemblea della Soelia S.p.A. del 6 ottobre 2022, il Collegio osserva che, secondo la disposizione di legge (il più volte richiamato art. 11, c. 3 del T.U.S.P.), la scelta di adottare un modulo di gestione diverso dall’amministratore unico - previsto quale strumento d’elezione per la gestione delle società a controllo pubblico - richiede “specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa” che tengano anche “conto delle esigenze di contenimento dei costi”. Tali “specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa” devono rispondere, quindi, a reali esigenze gestionali confortate dal sostegno di concrete valutazioni concernenti esigenze di operatività e rivestire un carattere di intellegibile oggettività; possono essere correttamente valutate in ragione del totale del valore della produzione (somma delle voci 1, 2, 3, 4 e 5 della lett. “A” dell’art. 2425, c. 1, cod. civ.) nonché del numero dei dipendenti occupati alle dipendenze della società (in tal senso, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, del. n.183/2021/VSG).

La motivazione addotta dalla Soelia S.p.a. nel verbale di Assemblea del 6 ottobre 2022, trasmesso a questa Sezione regionale di controllo, in relazione alla nomina di un Consiglio di amministrazione in luogo di un amministratore unico, è incentrata sulla “. . . particolare complessità organizzativa a gestionale dovuta alla natura di multiutility con conseguente necessità di condivisione collegiale delle decisioni e pertanto le ragioni di opportunità per l’affidamento della gestione ad un organo amministrativo collegiale rimangono ferme ed invariate nonostante la società non sia più tenuta ad ottemperare agli obblighi di separazione funzionale ai sensi della delibera dell’AEEGSI n_296/2015/R/COM del 22/06/2015 che ha approvato il Testo Integrato Unbundling Funzionale (TIUF) a seguito dell’intervenuta cessione del rame di azienda riferito alla ‘vendita di gas ed energia elettrica da parte della società controllata Soenergy S.r.l., con sottoscrizione di atto notarile in data 10/12/2020 con decorrenza dal 01/01/2021;” Al riguardo, si richiama il verbale dell’Assemblea del 23 settembre 2021 dove viene specificato che “. . . in data 18/07/2019 con delibera n. 3/19, prima decisione assunta ai sensi dell’art.11, comma 3, del D.Lgs. n.175/2016 e ss.mm.ii., l’assemblea ha deciso che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri;

in data 13/12/2019 con delibera n. 6/19, a seguito della decadenza per dimissioni dell'organo amministrativo collegiale nominato in data 06/08/2019, l'assemblea, ferme restando le motivazioni alla base della decisione assunta dall'assemblea in data 18/07/2019 in relazione all'opportunità che la società sia amministrata da un organo amministrativo collegiale, ha nominato un organo amministrativo monocratico in ragione dell'intervenuta decadenza dell'organo collegiale alla fine dell'esercizio e della temporaneità della nomina di un Amministratore unico fino all'approvazione del bilancio 2019;

in data 22/12/2020, data di approvazione del bilancio 2019, con delibera n. 5/2020, rinviando nelle motivazioni alla delibera assunta in data 18/07/2019, l'assemblea confermava la volontà di nominare un consiglio di amministrazione composto da tre membri con decorrenza dal 01/02/2021 e fino alla data di approvazione del bilancio 2020, permanendo in carica in regime di prorogatio ai sensi del Decreto Legge n. 293/1994 l'organo amministrativo monocratico nominato in data 13/12/2019;

le dimissioni con effetto immediato di uno dei membri nominati con la citata delibera n. 5/2020 e la successiva mancata accettazione degli altri membri prima della decorrenza della nomina, tenuto conto del breve periodo di proroga dell'organo amministrativo consentito dalla vigente normativa e della difficoltà di individuare in così breve tempo i membri per la costituzione dell'organo collegiale, hanno indotto l'assemblea dei soci a decidere per la nomina prima in data 25/01/2021 e poi in data 02/02/2021, a seguito della mancata accettazione della nomina da parte dell'organo amministratore nominato in data 25/01/2021, di un organo monocratico con scadenza alla data di approvazione del bilancio 2020, avvenuta per l'appunto in data 10/08/2021, seduta nella quale l'assemblea ha deciso di rinviare la decisione inerente la nomina dell'organo amministrativo . . .”

Sulla base di quanto esposto e tenuto conto che le motivazioni poste alla base della decisione assunta dall'assemblea in data 18/07/2019, in data 22/12/2020, in data 23/09/2022 e da ultimo in quella del 06/10/2022 circa l'opportunità che la società sia amministrata da un organo collegiale rimangono nella sostanza invariate, dall'esame istruttorio dell'atto deliberativo, nel rispetto della sfera della "discrezionalità societaria", si rileva che la motivazione addotta a sostegno dell'amministrazione collegiale sarebbe apprezzabile in ragione del complesso dell'azione aziendale e delle molteplici attività svolte alla Società che si caratterizza operativamente quale società multiservizi.

Tuttavia, il quadro teorico così composto va integrato con alcune valutazioni concernenti la situazione di crisi in cui versa (e versava all'atto delle decisioni assembleari) la Società e che, in sintesi, vengono, di seguito, riportate.

La tematica va affrontata partendo da alcuni controlli effettuati in sede istruttoria mediante il portale Telemaco Infocamere laddove si è accertato un risultato di esercizio negativo al 31 dicembre 2022 pari a -6.009.929,00 euro e al 31 dicembre 2023 di - 2.244.579,00 euro.

Anche se la latitudine della presente decisione non può estendersi fino a valutare lo "stato di salute" complessiva dell'impresa, il dato non può non assumere rilevanza nel contesto della verifica dei presupposti "di base" (tra i quali la solidità e la redditività dell'azienda) che devono essere considerati nel processo decisionale del Socio pubblico di avvalersi del consiglio di amministrazione in luogo dell'amministratore unico, coerentemente con la salvaguardia nell'uso delle risorse pubbliche, valore sotteso all'intero impianto del D. Lgs. n. 175 del 2016.

A questo proposito, il Collegio prende atto delle considerazioni riportate nel contesto del verbale assembleare sulla gestione al bilancio chiuso al 31/12/2023 (in atti) e che tratteggia " . . . un percorso virtuoso di risanamento dell'intero Gruppo Soelia iniziato agli inizi del 2020, in particolare uno dei principali passaggi è stato il piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e 63 Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza ("ADR") presentato dalla controllata Soenergy S.r.l. in liquidazione ("Soenergt) - omologato dal Tribunale di Ferrara in data 21-28.06.2023 - l'ADR Soenergy come si dirà appresso implicherà taluni impatti sui flussi di cassa della capogruppo Soelia nei prossimi esercizi . . . si può quindi sostenere che Soelia alla luce del piano approvato possa aver ristabilito un equilibrio finanziario e possa far fronte a tutti i propri impegni per il prossimo futuro e comunque quanto meno sino al 2032. Per quanto concerne l'equilibrio economico, Soelia, quanto meno negli ultimi esercizi, ha sempre realizzato risultati della gestione caratteristica positivi e in ossequio al piano di risanamento continuerà a realizzarli. Infatti, l'Ebitda della gestione caratteristica è positivo per Euro 1,9 milioni. Va aggiunto, inoltre, che il bilancio 2023 di Soelia, in continuità rispetto agli anni precedenti, vede un peso maggiore dei settori regolati rispetto a quelli non regolati, struttura che determina relativa stabilità delle marginalità complessive. Il valore della produzione è determinato per quasi la totalità da attività regolate e/o da attività affidate direttamente - in house - dal Socio . . . ".

Alla luce di quanto sopra riportato, anche se i sopracitati documenti assembleari tratteggiano una situazione in recupero e sostanzialmente orientata alla prospettiva della positività, il Collegio non può esimersi dal rilevare che l'Ente locale (socio "totalitario") in ragione della nota situazione della Società (ben conosciuta in quanto risalente al 2019) avrebbe dovuto valutare l'adozione di un modello di *governance* basato sull'amministratore unico quantomeno in ragione della evidente necessità di realizzare il massimo contenimento dei costi aziendali nel contesto di un conclamato

stato di crisi ovvero dar conto delle ulteriori, specifiche ragioni che, in presenza di una palese crisi d'impresa, avevano indotto nella decisione di proseguire sulla strada del consiglio di amministrazione; ciò tenendo anche conto del fatto che, nel tempo, l'opzione dell'amministratore unico è stata conosciuta nella gestione aziendale e senza che questo "cambio" sia stato apparentemente giudicato negativamente dal Socio pubblico.

Pertanto, a conforto della necessaria attenzione che doveva essere rivolta alla questione, va evidenziato, in chiave più generale, sotto il profilo delle relazioni tra Comune socio pubblico e Società (interamente) partecipata, che il valore della produzione di Soelia S.p.a. sostanzialmente dipende – come evidenziato nei passaggi della relazione riportati sopra – dal Comune socio.

6. Equilibrio di genere

Risulta rispettato il principio dell'equilibrio di genere.

Sussiste anche il requisito statutario di cui all'art. 11, c. 4 del T.U.S.P. laddove lo statuto societario, all'art. 15, prevede, tra l'altro, che *“In sede di nomina dell'Organo amministrativo e fino al termine dell'incarico dovranno essere rispettate le disposizioni di legge in materia di incompatibilità e di quote di genere; la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n.120 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni”*.

7. Con riguardo ai compensi degli amministratori e al grado di analiticità delle voci di costo, preliminarmente, la Sezione prende atto che dall'esame del bilancio relativo all'anno 2013 i compensi corrisposti all'organo amministrativo risultano pari ad € 65.498, mentre i compensi corrisposti al C.d.A. attualmente in carica, risultanti dal bilancio 2023 ammontano a € 52.373, rispettando il limite del 80% già richiamato.

Tuttavia, si rammenta l'orientamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 giugno 2019, con il quale la Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'economia ha invitato le società a controllo pubblico a dettagliare, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del citato art. 11, comma 3, del TUSP, le singole voci di costo che contribuiscono alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo.

8. Alla luce di quanto sopra rappresentato, il Collegio nel concludere l'esame della documentazione trasmessa da Soelia S.p.A. con la nota acquisita al prot. n. 8100 del 14 novembre 2022 di questa Sezione di controllo, riservandosi ulteriori, futuri approfondimenti, accerta il mancato rispetto di quanto disposto dall'art.11 c. 3 D. Lgs. n. 175 del 2016 la cui motivazione andava integrata per dar conto degli elementi

valutativi che - in presenza di uno stato di crisi conclamata dell'impresa - avevano indotto per la decisione di proseguire nella scelta di avvalersi del consiglio di amministrazione piuttosto che dell'amministratore unico, quanto meno per rispondere alle esigenze di massimo contenimento dei costi.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna

- accerta il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 11, c. 3, del D. Lgs. n. 175 del 2016 nei sensi di cui in motivazione;
- accerta la conformità dello Statuto societario alla disposizione dell'art. 11, comma 3, del Tusp, ritenendo superate le osservazioni precedentemente effettuate con del. n. 17/2020/VSGO.

Dispone che la presente decisione sia trasmessa, mediante il sistema Con.Te, ai Sindaco del Comune di Argenta e al Presidente del Consiglio comunale per la necessaria condivisione della presente deliberazione da parte del Consiglio comunale medesimo.

Dispone che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 52, c. 4, del D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), sia trasmessa alla Procura regionale di questa Corte.

Dispone la trasmissione di questa medesima deliberazione alla Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Organo di revisione del Comune di Argenta.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale degli Enti ai sensi degli art. 2 e 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Dispone, altresì, che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo - e che l'originale resti depositato presso la Segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato in Bologna, nella Camera di consiglio del 24 marzo 2025.

Il Relatore
Antonino Carlo

Il Presidente
Marcovalerio Pozzato

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in 27 marzo 2025

Il Funzionario preposto

Nicoletta Natalucci

(firmato digitalmente)